

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINIO E ALTRI BENEFICI ECONOMICI

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici.
2. Le norme del presente regolamento non si applicano: a) ai contributi, comunque denominati, erogati a soggetti a cui il Comune partecipa;
b) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate, anche impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici, ovvero nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale. Il presente regolamento non si applica ai fondi finalizzati provenienti da soggetti esterni.
c) alle somme, comunque qualificate, erogate dal Comune di Sant'Ilario dello Ionio a titolo di corrispettivo o di rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia, anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti;
d) alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative da questi promosse, organizzate e gestite;
e) ai contributi e ai benefici economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali;
f) ai contributi e ai benefici economici erogati a persone fisiche per finalità socio assistenziali; g) ai contributi e benefici economici alle scuole per funzioni istituzionali;
h) alle quote associative; i) ai contributi in conto capitale.
3. Agli ambiti esclusi dall'applicazione del presente regolamento si applicano i principi generali della materia.
4. Restano salve le disposizioni relative a esenzioni, agevolazioni, tariffe e prezzi agevolati, fruizione gratuita di prestazioni, servizi e beni mobili e immobili di proprietà del Comune contenute nei vigenti regolamenti comunali di settore.

Articolo 2 – Principi

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce anche il contenimento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.
3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.
4. Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:
a) Contributi ordinari: somme di denaro erogate a sostegno di attività esercitate dal soggetto richiedente sulla base della programmazione annuale del PEG.

b) Contributi straordinari: somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale, e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo.

c) Collaborazioni: realizzazione di un'iniziativa insieme ad altri soggetti o enti pubblici o privati in qualità di co-promotore, con conseguente assunzione di responsabilità solidale. Le collaborazioni sono approvate con delibera del responsabile del servizio comunale competente, con la sottoscrizione di apposito disciplinare, cofirmato dalle parti, nel quale sono dettagliati i rapporti finanziari e di collaborazione, nonché le specifiche responsabilità di ciascuno.

d) Patrocini: sostegno, con associazione di immagine (concessione logo del Comune) ad un'iniziativa in funzione di un'adesione simbolica dell'Amministrazione alla stessa. Il patrocinio non è oneroso per l'Ente. La competenza a disporre la concessione del patrocinio è del Sindaco. Il soggetto privato che richiede il patrocinio, di norma, presenta motivata istanza al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'iniziativa. Il Sindaco provvede a trasmettere la richiesta all'Assessore e al responsabile competente per la necessaria istruttoria. La proposta di patrocinio, debitamente motivata e sottoscritta dall'Assessore e dal responsabile competente, viene trasmessa al Sindaco per la concessione. Trattandosi di un'adesione "simbolica" e non materiale, non derivano responsabilità patrimoniali per l'Ente. Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni o imprese private, è ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di concessione e che la scritta appaia al fondo del messaggio pubblicitario con caratteri di minore evidenza.

La concessione del patrocinio può causare danno all'immagine dell'Ente nel caso di fatti riprovevoli. A tal fine, nell'atto di concessione del patrocinio, occorre specificare che l'Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il patrocinio e di procedere a richiesta risarcitoria a tutela dell'immagine. 2. Sul materiale promozionale (manifesti, volantini, ecc.) di eventi organizzati attraverso contributi e collaborazioni deve essere ben visibile lo stemma del Comune di Sant'Ilario dello Ionio con scritta ed epigrafe sopra allo stemma stesso: "Con il contributo del Comune di Sant'Ilario dello Ionio" / "In collaborazione con il Comune di Sant'Ilario dello Ionio" / "Con il patrocinio del Comune di Sant'Ilario dello Ionio".

Articolo 4 – Settori di intervento

La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento, anche nel rispetto dei principi di pari opportunità:

A. Promozione e sviluppo di comunità, iniziative di solidarietà sociale: per gestione attività e servizi socio assistenziali e per l'avvio e la gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale, per attività di inclusione sociale rivolte a categorie svantaggiate;

B. Formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale e giovani: per attività e iniziative promozionali e culturali in campo scolastico, extrascolastico e delle politiche giovanili; per iniziative e interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative; per incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti inerenti la scuola e la formazione, la ricerca e le attività extrascolastiche; per iniziative volte alla promozione della cultura e dell'alfabetizzazione digitale in diverse fasce della popolazione; per interventi socio educativi a favore di disabili o soggetti svantaggiati; per iniziative e attività volte a promuovere e favorire il diritto allo studio, con particolare riguardo ai soggetti più deboli;

C. Cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici: per le attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della città; per allestimento di mostre d'arte e di

raccolta di documentazione sulla storia e la cultura della città; per la valorizzazione e il rilancio delle istituzioni culturali; per iniziative formative di produzione e di distribuzione in campo musicale, teatrale e cinematografico;

D. Sport e tempo libero: per attività e iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive; per attività e iniziative di tipo sportivo o ricreativo svolte a favore dei soggetti portatori di handicap e degli anziani; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive che presentino particolare rilevanza anche sotto il profilo socio culturale;

E. Tutela dell'ambiente: per l'organizzazione di mostre, esposizioni, convegni, dibattiti e attività promozionali in genere per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico; per lo svolgimento di attività educative e formative volte a favorire e accrescere l'educazione dei cittadini alle problematiche ambientali; per iniziative a favore della tutela della fauna urbana; per iniziative innovative volte ad incentivare e tutelare il verde pubblico, la gestione sostenibile dei rifiuti, l'energia sostenibile in un'ottica complessiva di adattamento ai cambiamenti climatici, per promuovere la mobilità sostenibile, per migliorare la qualità dell'aria e complessivamente per diminuire gli inquinanti sul territorio ed in atmosfera.

F. Promozione della mobilità sostenibile: per l'organizzazione di iniziative ed eventi volti alla promozione della mobilità sostenibile, in particolare per quanto riguarda la crescita della consapevolezza dei cittadini sull'importanza della modifica dei comportamenti individuali verso una mobilità sostenibile;

G. Turismo e animazione della città: per l'organizzazione di eventi e iniziative di animazione del centro storico e dei quartieri, aventi finalità di promozione culturale, richiamo turistico, valorizzazione commerciale e marketing territoriale; per le attività e le iniziative di promozione del territorio.

H. Sviluppo economico e relazioni internazionali: per iniziative ed eventi in genere volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali, sia a livello nazionale che internazionale; per iniziative volte allo sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in connessione con attività legate alle eccellenze distintive del territorio; per iniziative ed eventi legati alla promozione dei diritti umani ed alla educazione alla pace; attività di sensibilizzazione, promozione di progettualità e di iniziative di carattere socio-culturale, legate alla cooperazione internazionale ed al dialogo interculturale.

I. Protezione civile: per lo svolgimento di attività educative e formative per favorire e accrescere l'educazione dei cittadini allo svolgimento dei compiti della protezione civile; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività e i compiti della protezione civile; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza per le attività di protezione civile;

L. Innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni, economia della condivisione: per l'organizzazione e la promozione di eventi e manifestazioni che abbiano come obiettivo la promozione della cultura d'innovazione sociale e rigenerazione urbana; per attività volte a promuovere la tutela dei beni comuni, il riuso e l'economia della condivisione.

M. Attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza, prevenzione e salute: per lo svolgimento di attività educative e formative; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza.

Articolo 5 – Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i seguenti soggetti, che operano nell'ambito degli specifici settori di intervento di cui all'articolo 4:

a) pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;

- b) enti, associazioni e organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale con ricadute locali;
 - c) associazioni e fondazioni, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale o a vantaggio della popolazione locale, anche per singole iniziative;
 - d) libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale o a vantaggio della popolazione locale, anche per singole iniziative;
 - e) altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale o a vantaggio della popolazione locale, anche per singole iniziative.
2. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i partiti politici o le organizzazioni sindacali.

Articolo 6 – Concessione di contributi ordinari

1. La Giunta Comunale, con l'approvazione del PEG finanziario relativo all'esercizio e le sue successive modifiche, stabilisce la somma da destinare alla concessione di contributi. La Giunta, con il medesimo o con diverso provvedimento, può individuare speciali criteri di preferenza e ambiti prioritari di intervento per l'assegnazione di contributi ordinari, ai fini della predisposizione del relativo bando annuale da parte della struttura competente.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, la struttura comunale competente adotta e pubblica un bando per la concessione di contributi ordinari.
3. Nel bando devono essere indicati almeno:
 - a) l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;
 - b) l'ammontare della somma a disposizione per il contributo;
 - c) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
 - d) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
 - e) la natura del contributo, ovvero se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o anche in altri benefici economici, ai sensi dell'articolo 14;
 - f) i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo;
 - g) le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione.
4. Il bando va pubblicato secondo le regole della pubblicità legale. Il bando è altresì adeguatamente pubblicizzato e diffuso, anche attraverso gli organi di stampa locale e il sito del Comune.
5. I contributi ordinari vengono concessi dal responsabile della struttura competente, con propria determinazione.
6. Il provvedimento di cui al comma precedente deve essere adottato entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste e deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione e alla relativa quantificazione, o al diniego del contributo.

7. Il responsabile della struttura competente, con il provvedimento di cui al comma 6, può concedere un contributo di importo minore rispetto alla richiesta presentata, tenuto conto della programmazione delle attività o in relazione alle risorse a disposizione.

8. Per la valutazione delle richieste di contributo, il Responsabile della struttura competente può avvalersi di una Commissione appositamente nominata e composta da soggetti, anche interni all'Ente, competenti nel settore di intervento oggetto di contributo.

9. L'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.

10. In attuazione di quanto disposto dall'art. 11, comma 3, dello Statuto comunale, è iscritto apposito stanziamento nel bilancio di previsione a beneficio del contributo ordinario annuale finalizzato a promuovere le attività della Pro Loco.

Articolo 7 – Criteri per la concessione dei contributi ordinari

1. Nella concessione e quantificazione dei contributi ordinari da erogare ai richiedenti, il responsabile della struttura competente adotta i seguenti criteri, anche non cumulativi:

- livello di coinvolgimento dell'interesse pubblico;
- livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;
- valorizzazione delle buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali;
- grado di rilevanza territoriale dell'attività;
- livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
- quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
- originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
- livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
- capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazioni e/o soggetti;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata e relative modalità di svolgimento;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata; - gratuità o meno delle attività programmate;
- accessibilità alle persone diversamente abili.

2. Nell'adozione dei bandi di cui all'articolo 6, il responsabile della struttura competente può prevedere, in aggiunta a quelli previsti nel comma precedente, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento.

Articolo 8 – Concessione di contributi straordinari

1. I contributi straordinari sono concessi dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

2. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare una domanda al Sindaco, di norma almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

3. La richiesta deve contenere:

- a) l'indicazione di luoghi, date, orari e durata dell'iniziativa, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
- b) una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che si intendono perseguire;
- c) il tipo di contributo o altro beneficio economico richiesto;

4. La Giunta Comunale decide in ordine alla concessione del contributo tenuto conto:

- della rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;
- dell'originalità e della novità dell'iniziativa proposta;
- della sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri soggetti pubblici;
- della gratuità o meno dell'iniziativa.

8. Nella motivazione della deliberazione di concessione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate.

9. L'ammontare del contributo concesso non può superare, salvo casi eccezionali e adeguatamente motivati, il 75% della spesa complessiva effettivamente sostenuta e, comunque, non può superare la differenza tra le entrate e le uscite dell'iniziativa ammessa a contributo.

Articolo 9 – Erogazione dei contributi ordinari

1. I contributi ordinari sono liquidati con provvedimento del responsabile competente entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di rendicontazione così come prevista dalla regolamentazione.

2. A questo scopo, i soggetti beneficiari, entro 90 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa o dalla conclusione dell'attività per cui si chiede il contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare al responsabile competente:

- a) relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
- b) rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo;
- c) copia delle fatture e dei documenti di spesa intestate al beneficiario, o ai beneficiari;
- d) attestazione dell'avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa (quietanza)

3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi ordinari per i tre anni successivi.

4. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale, il responsabile della struttura competente, con proprio provvedimento, riduce il contributo concesso.

5. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa vigente.

6. E' ammessa la liquidazione di parte del contributo in relazione allo stato di avanzamento dell'attività oggetto dello stesso, sulla base della presentazione della documentazione di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 10 – Erogazione dei contributi straordinari

1. Per l'erogazione dei contributi straordinari, i soggetti beneficiari, entro 90 giorni dalla data di svolgimento dell'evento o della manifestazione ammessa a contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare alla struttura competente:

1) una relazione illustrativa sullo svolgimento dell'evento o della manifestazione per cui è stato concesso il contributo;

2) la rendicontazione delle entrate e delle spese, distinte per singole voci;

3) copia delle fatture e dei documenti di spesa.

2. I contributi straordinari sono liquidati con provvedimento del responsabile della struttura competente entro i 90 giorni successivi.

3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi straordinari per i tre anni successivi.

4. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa vigente.

5. E' ammessa la liquidazione di parte del contributo in relazione allo stato di avanzamento dell'attività oggetto dello stesso, sulla base della presentazione della documentazione di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 11 – Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi, i patrocini e gli altri benefici economici esclusivamente per le attività e le iniziative per cui sono stati concessi.

2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione dei contributi, dei patrocini e degli altri benefici economici da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: "con il contributo/patrocinio/collaborazione del Comune di Sant'Ilario dello Ionio".

3. Nel caso di modifiche parziali del progetto, il beneficiario assume l'obbligo di comunicazione immediata al Comune.

Articolo 12 – Decadenza

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, dall'articolo 10, comma 3 e in caso di inadempimento di quanto previsto dall'art.11, i beneficiari decadono dal contributo concesso:

a) nel caso in cui l'attività per cui è stato concesso un contributo non sia stata svolta ovvero non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati, ove possibile svolgere comunque l'iniziativa;

b) in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo.

2. Nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo sia stata svolta in misura parziale o differente, è consentito, anziché dichiarare la decadenza, procedere alla riduzione del contributo concesso in relazione all'attività svolta, previa comunicazione e assenso in forma scritta delle modifiche avvenute da parte del Comune.

3. Nel caso in cui sia dichiarata la decadenza dal contributo ai sensi del presente articolo, il richiedente non potrà beneficiare di contributi per l'anno successivo.

Articolo 13 – Concessione a titolo gratuito delle sale comunali

1. La concessione delle sale comunali è di norma a titolo oneroso secondo le tariffe stabilite da apposita deliberazione di Giunta comunale.

2. Le richieste di concessione delle sale a titolo oneroso vanno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

3. Eccezionalmente la concessione delle sale civiche può essere a titolo gratuito qualora l'uso sia destinato a:

- attività proposte da associazioni o organizzazioni non aventi scopo di lucro;
- attività di interesse pubblico di carattere sociale, culturale, ambientale, educativo o sportivo per il territorio interessato che siano aperte a tutta la cittadinanza;
- attività con altri Enti Pubblici disciplinate in apposite convenzioni o accordi approvati con deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 14 – Concessione di altri benefici economici

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli altri benefici economici sono considerati contributi, ordinari o straordinari, dell'importo corrispondente al valore economico del beneficio concesso (es. sale, impianti, attrezzature).

2. Il valore economico del beneficio è computato nell'ambito della somma che la Giunta Comunale destina a contributi mediante l'approvazione del PEG, fatte salve le disposizioni eventualmente contenute nei regolamenti di settore.

3. L'utilizzo dei benefici economici di cui alle presenti disposizioni, nel caso in cui non sia già disciplinato dai regolamenti comunali di settore, è disciplinato da apposita convenzione.

4. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il beneficio esclusivamente per l'uso e le finalità previste.

5. Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene. 6. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

Art. 15 - Trasparenza

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990 e degli articoli 26 e 27 Decreto Legislativo 33/2013.

3. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico sociale degli interessati.

Art. 16 – Norme applicative

La modulistica da compilare per il procedimento di richiesta di contributi, patrocini e collaborazioni, è pubblicata sul sito del Comune.

In fase di prima applicazione:

- il bando per la concessione di contributi ordinari è pubblicato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento;
- ai fini della concessione di contributi straordinari, potranno essere prese in considerazione, eventualmente integrate, anche istanze pervenute prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.